



Comune di Andreis

(Provincia di Pordenone)

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato delibera di C.C. n. 17 in data 19.09.2012

Modificato con delibera di C.C. n. 34 in data 10.12.2014

Art.1

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Gli impianti sportivi comunali di Andreis sono destinati all'uso pubblico e finalizzati essenzialmente all'attività sportiva.

Tali strutture, altresì, possono essere destinate per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione o la solidarietà sociale.

L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie di utenze la possibilità di accesso agli impianti.

Art.2

DEFINIZIONE DELL'IMPIANTO

Il presente Regolamento disciplina l'uso dei seguenti impianti sportivi comunale:

1 - In località "Palleva":

1a-Struttura polifunzionale;

1b- Bocciodromo;

2 - in località "Plan de la Siea":

2a- campo di calcio;

2b- spogliatoi;

2c- palestra.

Art. 3

DESTINATARI DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:

1. alle società sportive, gruppi o associazioni aventi sede nel territorio di Andreis;
2. alle scuole frequentate dai ragazzi residenti nel Comune di Andreis;
3. alle società sportive, gruppi o associazioni aventi sede in altri Comuni;
4. alle scuole in genere;
5. ai soggetti privati.

Art. 4

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Gli impianti sportivi comunali di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 2 del presente regolamento, verranno affidati con il rispetto delle seguenti priorità:

- alle società sportive, gruppi o associazioni aventi sede nel territorio di Andreis;
- alle scuole frequentate dai ragazzi residenti nel Comune di Andreis;
- alle società sportive, gruppi o associazioni aventi sede in altri Comuni;

- ai soggetti privati.

Per ottenere l'uso degli impianti sportivi comunali, si dovrà fare richiesta al Sindaco o al eventuale concessionario utilizzando il modulo allegato al presente regolamento, firmato dal presidente della società, dal legale rappresentante ovvero dal dirigente scolastico, o dal soggetto responsabile.

Art. 5

USO DEGLI IMPIANTI

I richiedenti sono obbligati a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge a propria cura e proprie spese.

In nessun caso il soggetto cui è stato assegnato lo spazio potrà consentire l'uso anche parziale dell'impianto a terzi, pena l'immediata revoca dell'assegnazione.

Il soggetto richiedente o il legale rappresentante risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle apparecchiature.

Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione.

Il mancato rispetto del regolamento e delle disposizioni impartite, comporta la decadenza della concessione degli spazi.

I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione Comunale e/o suo concessionario da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso degli stessi.

L'amministrazione Comunale e/o suo concessionario non rispondono di eventuali ammanchi, furti o incidenti lamentati dagli utenti degli impianti. Egualmente non rispondono a eventuali danni materiali agli utenti o a terzi, derivanti dallo svolgimento delle attività sportive.

Art. 6

PUBBLICO

Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si fanno carico di controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 7

DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

E' fatto divieto l'uso della sub-concessione, anche parziale o gratuita dell'impianto, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e/o suo concessionario.

Art. 8

RISPETTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare la maggior diligenza nell'utilizzazione dei locali di cui all'art. 2 del presente regolamento. In particolare è necessario:

- rispettare gli orari di apertura e chiusura;
- evitare qualsiasi danno a terzi, all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune e/o suo concessionario,
- restituirli nel medesimo stato in cui sono stati ricevuti.

I richiedenti sono tenuti a segnalare tempestivamente danni alle strutture o attrezzi. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto comunque responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente utilizzatore.

Art. 9

INSTALLAZIONE PARTICOLARI

Tutte le installazioni particolari non comunemente esistenti nell'impianto, devono essere autorizzate preventivamente. La fornitura, la sistemazione e il montaggio di tali installazioni si considera a carico del richiedente, così come le operazioni di smontaggio che devono avvenire nel più breve tempo possibile. terminate le operazioni di smontaggio, il richiedente è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione Comunale o suo concessionario per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto sportivo comunale.

ART.10

TARIFFE D'USO

Le tariffe sono determinate dalla giunta comunale, caso per caso con motivato provvedimento che tenga conto degli indirizzi in merito assunti con i documenti di bilancio.

Gli utenti di cui all'art.3 (escluse le scuole) corrisponderanno gli importi dovuti in base alle tariffe stabilite annualmente dall'Amministrazione Comune.

La manutenzione straordinaria è a carico dell'Amministrazione comunale.

ART.11

PUBBLICITA'

Eventuali autorizzazioni ad effettuare pubblicità all'interno degli impianti sportivi saranno concesse dall'Amministrazione comunale e l'esposizione di tale pubblicità deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia.